
STATUTO
DELLA FONDAZIONE DI PARTECIPAZIONE
"CER LUMIA ETS"

PARTE I
COSTITUZIONE E SCOPI DELLA FONDAZIONE DI PARTECIPAZIONE

Art. 1
Costituzione - denominazione

1. È costituita, per iniziativa del Fondatore Promotore "OLLA HOLDING S.R.L" la Fondazione di partecipazione **"Fondazione CER LUMIA ETS"** (di seguito anche solo "Fondazione"), quale Comunità Energetica Rinnovabile (di seguito anche solo "CER") ai sensi dell'art. 31 D.lgs. 199/2021, da iscriversi quale Ente del Terzo Settore (ETS) nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore ai sensi del D. Lgs. 117/2017, avente finalità anche di pubblica utilità per la tutela dell'ambiente, il risparmio energetico, la diffusione delle fonti di energia rinnovabile, la produzione di energia sul territorio, l'autosufficienza energetica, come meglio precisato ai successivi articoli 3, 4 e 5 del presente Statuto, con l'ambizione e l'obiettivo di svolgere la propria attività nell'ambito di una pluralità di Zone di Mercato poste all'interno del territorio nazionale.
2. La Fondazione persegue le finalità prescritte dal D.lgs. 199/2021 e dalla disciplina del relativo settore e, in conformità ad essa, non ha scopo di lucro, né l'obiettivo principale di realizzare profitti finanziari e non può distribuire utili.
3. Essa risponde allo schema ed ai principi della fondazione di partecipazione, nell'ambito del più ampio genere delle fondazioni di diritto privato, disciplinato dagli artt. 12 e seguenti del Codice civile e dalle disposizioni del presente Statuto.

Art. 2
Sede e durata

1. La Fondazione ha sede legale in San Marcello Piteglio (Pistoia), all'indirizzo risultante dall'apposita iscrizione eseguita presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.
2. La Fondazione opererà all'interno delle Zone di mercato *Nord* (NORD - Valle d'Aosta, Piemonte, Liguria, Lombardia, Trentino-Alto Adige, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Emilia-Romagna), *Centro Nord* (CNOR – Toscana e Marche), *Centro Sud* (CSUD - Lazio, Abruzzo, Campania, Umbria), *Sud* (SUD – Molise, Puglia e Basilicata), *Calabria* (CALA - Calabria), *Sicilia* (SICI - Sicilia), *Sardegna* (SARD – Sardegna) nell'ambito delle quali avrà facoltà di costituire una pluralità di configurazioni (cd. "CACER") per avere accesso sussistendone le condizioni di legge e/o di regolamento al servizio dell'autoconsumo diffuso.
3. La Fondazione ha facoltà di istituire e di sopprime ovunque unità locali operative, uffici e/o sedi secondarie, anche in funzione della migliore gestione delle singole configurazioni, ovvero di trasferire la sede sociale in altra località posta all'interno delle Zone di mercato indicate al punto 2 che precede, in attuazione delle finalità della Fondazione.
4. Il trasferimento della sede all'interno del medesimo Comune non costituisce modifica del presente Statuto ed è deliberato dal Consiglio di Gestione.
5. La Fondazione ha durata indeterminata.

Art. 3

Scopi

1. La Fondazione, quale espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo, in ossequio alle norme di cui agli artt. 2, 3, 4, 9, 18 e 118 comma 4 della Costituzione, si propone di sostenere l'autonoma iniziativa dei cittadini e degli enti che concorrono, in forma associata a: (i) perseguire il bene comune; (*ii*) elevare i livelli di cittadinanza attiva, di coesione e di protezione sociale, favorendo la partecipazione, l'inclusione e il pieno sviluppo della persona.

2. La Fondazione persegue l'obiettivo sia di fornire benefici ambientali, economici e/o sociali – anche con riferimento alla lotta alla povertà energetica – a livello di comunità sia di promuovere la diffusione dei modelli di condivisione di autoconsumo di energie rinnovabili, l'installazione di impianti a fonte rinnovabile e la riduzione dei costi energetici, nella ferma convinzione, in particolare, che le Comunità Energetiche Rinnovabili, rappresentino elementi fondamentali e imprescindibili nella prospettiva della transizione energetica e, conseguentemente, di un nuovo modello socio-economico sostenibile che possa valorizzare e promuovere fin da ora i diritti dei cittadini appartenenti alle presenti e future generazioni, così come sancito dalla Costituzione italiana, con particolare riferimento all'art. 9 Cost. («*La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica. Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione. Tutela l'ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi, anche nell'interesse delle future generazioni. La legge dello Stato disciplina i modi e le forme di tutela degli animali*»).

La Fondazione opererà inizialmente in Toscana ed Umbria con l'obiettivo di valorizzare le straordinarie peculiarità di queste regioni, che grazie alle loro caratteristiche geografiche e climatiche si prestano in modo naturale alla promozione delle energie rinnovabili, ma con l'ambizione di estendere le proprie attività su tutto il territorio nazionale e di massimizzare i benefici ambientali, economici e sociali in ogni Zona di Mercato in cui opererà, così da rendersi protagonista e/o comunque parte attiva e virtuosa nell'attuazione degli obiettivi del Green Deal Europeo in cui si esprime la *«nuova strategia di crescita mirata a trasformare l'UE in una società giusta e prospera, dotata di un'economia moderna, efficiente sotto il profilo delle risorse e competitiva che nel 2050 non genererà emissioni nette di gas a effetto serra e in cui la crescita economica sarà dissociata dall'uso delle risorse» (Comunicazione Commissione Europea del 11.12.2019»).*

3. La Fondazione persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante l'esercizio, in via esclusiva o principale, di una o più attività di interesse generale ai sensi dell'art. 5 del D. Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e successive modificazioni, con particolare riguardo alla transizione energetica, alla tutela dell'ambiente, al contrasto alla povertà energetica, al welfare di comunità, alla tutela della salute, alla coesione sociale, all'abitare sociale, alla formazione, alla ricerca, all'inclusione e allo sviluppo sostenibile dei territori.

3.bis Nel perseguimento delle proprie finalità, la Fondazione promuove l'integrazione tra politiche energetiche, ambientali, sociali, sanitarie, abitative, educative, culturali e di sviluppo locale, anche mediante progetti integrati rivolti alle persone, alle famiglie, alle comunità e ai territori nei quali opera.

3.ter La Fondazione può promuovere e realizzare, direttamente o mediante accordi, convenzioni, partenariati, partecipazioni e affidamenti a soggetti qualificati, servizi e infrastrutture di comunità, strutture sociali, sanitarie e socio-sanitarie, progetti di abitare sociale, iniziative formative, culturali, turistiche di interesse sociale, di ricerca e innovazione, nonché interventi di recupero, rigenerazione e valorizzazione di beni immobili funzionali alle predette attività.

3-quater Resta fermo, nella qualità di Comunità Energetica Rinnovabile, l'obiettivo principale di fornire benefici ambientali, economici o sociali a livello di comunità ai

propri membri o alle aree locali in cui la Fondazione opera, secondo la normativa e la regolazione pro tempore vigenti. Ogni attività deve essere organizzata e effettuata in modo da non compromettere e snaturare in alcun modo le finalità non lucrative e volte all'esclusivo perseguimento di obiettivi civici, solidaristici e di utilità sociale, l'autonomia, l'apertura, la volontarietà della partecipazione e gli altri requisiti propri della CER e degli Enti del Terzo Settore.

4. La Fondazione, quale Comunità Energetica Rinnovabile, persegue in modo particolare scopi di aggregazione di configurazioni di CACER volte alla condivisione di autoconsumo diffuso di energia rinnovabile, cosi come previste dall'articolo 42-bis del decreto legge 30 dicembre 2019, n 162, convertito con legge 28 febbraio 2020, n 8, dal decreto legislativo 8 novembre 2021, n 199, di attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 (c.d. RED II) sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, nonché dal Testo Integrato Autoconsumo Diffuso approvato da ARERA (Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente) con delibera del 27 dicembre 2022, 727/2022/RIEEL (cd. TIAD), in conformità alle Regole Operative del GSE redatte in attuazione dell'art. 11 del Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza energetica 7 dicembre 2023, n. 414 (cd. Decreto CACER) e dell'art. 11 dell'Allegato A alla delibera TIAD di ARERA, e comunque in conformità alla normativa e/o disciplina regolamentare *pro tempore* vigente.

La CER, caratterizzata dal presente Statuto, anche nella consapevolezza che l'auspicabile maggiore aumento di soggetti membri delle CACER potrà rafforzare tale modello di condivisione di autoconsumo diffuso, può identificare all'interno delle Zone di Mercato in cui opera e/o opererà, una pluralità di sottoinsiemi, ciascuno afferente a un'area sottesa a una cabina di trasformazione e distribuzione primaria della rete elettrica nazionale, per la valorizzazione dell'autoconsumo, definiti "configurazioni".

Ciascuna configurazione deve essere costituita almeno da un produttore di energia da fonte rinnovabile e da un cliente finale (consumatore), così come previsto dalla normativa vigente.

Pertanto, la CER è intesa come un'unica comunità energetica che può realizzare diverse configurazioni per l'autoconsumo diffuso.

5. L'oggetto sociale prevalente della Fondazione è quello di fornire benefici ambientali, economici o sociali a livello di comunità ai propri membri o soci o alle aree locali in cui opera, di sviluppare progetti legati alla coesione sociale o che prevedano l'introduzione di misure per contrastare la povertà energetica e per fornire supporto e sostegno alle famiglie a basso reddito o più vulnerabili, ovvero progetti finalizzati all'adozione di condotte virtuose che favoriscano l'abbattimento/miglioramento e/o comunque la razionalizzazione delle *performance* energetiche, nonché lo sviluppo di sistemi di mobilità sostenibile, ciò anche in accordo e/o cooperazioni con Amministrazioni comunali o altri Enti del territorio. Tali attività non saranno mai preordinate in via esclusiva e/o prevalente allo scopo di ottenere profitti finanziari e/o lucrativi, bensì saranno dirette al perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, e non quello di ottenere profitti finanziari e in ogni caso non ha scopo prevalente di lucro.

6. La Fondazione si propone quale modello di virtuosismo energetico e di inclusione sociale ed intende operare come motore di crescita sostenibile per i territori in cui è radicata:

"*Fondazione CER Lumia ETS aspira ad un modello di sviluppo che sia giusto, circolare e radicato: un patto tra natura, comunità e futuro. Crediamo in un'energia che non si limita a illuminare, ma che accende consapevolezze, unisce le persone e restituisce valore al territorio*".

Art. 4
Attività istituzionale

1. La Fondazione persegue i suoi scopi esercitando, esemplificativamente, in via esclusiva o principale, una o più delle seguenti attività di interesse generale:

a) organizzazione della condivisione dell'energia elettrica rinnovabile prodotta dalle unità di produzione detenute dalla Fondazione oppure nella disponibilità o sotto il controllo della stessa ai sensi dell'art. 31 del D.lgs. 199/2021;
b) gestione dei rapporti con il GSE;
c) monitoraggio della produzione e dei consumi dei propri partecipanti con finalità di verifica e rendicontazione;
d) accesso agli incentivi ed ai rimborsi connessi alla condivisione dell'energia tra i partecipanti alla CER, permettendo che gli stessi conseguano i relativi benefici anche economici nel rispetto delle modalità definite dal Consiglio di Gestione;
e) ripartizione dei benefici economici tra i partecipanti nel rispetto delle modalità definite nell'apposito regolamento, destinando l'eventuale importo della tariffa premio eccedentario, rispetto a quello determinato in applicazione del valore soglia di energia condivisa espresso in percentuale di cui all'Appendice B del D. Lgs. 199/2021, ai soli consumatori diversi dalle imprese e\o utilizzato per finalità sociali aventi ricadute sui territori ove sono ubicati gli impianti per la condivisione;
f) produzione, consumo, immagazzinamento e vendita dell'energia elettrica rinnovabile, anche tramite accordi di compravendita di energia elettrica rinnovabile e anche mediante la realizzazione di impianti a fonti rinnovabili, di proprietà o comunque detenuti dalla Comunità ai sensi dell'art. 31del Dlgs 199/2021;
g) svolgimento di tutte le attività ed erogazione di tutti i servizi previsti alla lettera f), comma 2 dell'art. 32 del Dlgs 199/2021;
h) accesso a tutti i mercati dell'energia elettrica, direttamente o mediante aggregazione e fornitura dei servizi di efficienza energetica o servizi energetici, anche sui mercati del dispacciamento o a favore dei gestori delle reti di trasmissione e/o di distribuzione;
i) stipulazione di atti o contratti con soggetti pubblici o privati considerati utili o opportuni per il raggiungimento degli scopi della Fondazione;
j) partecipazione ad associazioni, enti, istituzioni, organizzazioni pubbliche e private la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi simili o affini a quelli della Fondazione;
k) organizzazione di eventi finalizzati alla promozione, confronto e informazione aventi ad oggetto i temi concernenti l'attività della fondazione e, in generale, la diffusione della cultura delle energie rinnovabili nella prospettiva necessaria e sempre più consapevole della transizione energetica e della valorizzazione delle energie
l) promozione della produzione di energia da fonti rinnovabili finalizzate all'utilizzo da parte dei membri, degli interventi integrati di domotica, degli interventi di efficienza energetica, nonché dei servizi di ricarica dei veicoli elettrici ai propri membri, l'assunzione del ruolo di società di vendita al dettaglio e l'offerta di servizi ancillari e di flessibilità, nel rispetto delle proprie finalità statutarie dell'obiettivo di fornire benefici ambientali, economici o sociali a livello di comunità ai propri membri o soci o alle aree locali in cui opera, escluso ogni intento di ottenere profitti finanziari;
m) interventi e servizi sociali, inclusi servizi alla persona, alla famiglia, agli anziani,

alle persone con disabilità o in condizioni di fragilità o svantaggio, interventi di sostegno alla domiciliarità, di inclusione, di contrasto alla povertà e di welfare di comunità;

n) interventi e prestazioni sanitarie, anche mediante la promozione, realizzazione e gestione di servizi di prevenzione, assistenza, diagnosi, cura, riabilitazione, assistenza infermieristica, telemedicina e assistenza domiciliare, nel rispetto delle autorizzazioni, dei requisiti professionali e delle disposizioni nazionali e regionali applicabili;

o) prestazioni socio-sanitarie e servizi integrati sociali e sanitari, anche a carattere domiciliare, diurno, semi-residenziale o residenziale, comprese strutture e servizi rivolti ad anziani, persone non autosufficienti, persone con disabilità e altri soggetti fragili, previa acquisizione delle autorizzazioni e degli eventuali accreditamenti richiesti;

p) educazione, istruzione e formazione professionale, attività culturali di interesse sociale con finalità educativa, formazione extra-scolastica, contrasto alla povertà educativa e promozione delle competenze connesse alla transizione energetica, digitale, ambientale e sociale;

q) formazione universitaria e post-universitaria, nonché attività di ricerca scientifica di particolare interesse sociale, anche in collaborazione con università, enti di ricerca, imprese, enti pubblici ed enti del Terzo settore;

r) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche e ricreative di interesse sociale, nonché iniziative di divulgazione, sensibilizzazione e partecipazione civica coerenti con le finalità della Fondazione;

s) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso, con particolare riguardo alla valorizzazione sostenibile dei territori, delle aree interne e montane, dei cammini, del patrimonio locale e dei servizi di comunità;

t) servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei soggetti individuati dalla normativa vigente, inclusi percorsi di orientamento, formazione, accompagnamento e inclusione lavorativa;

u) realizzazione e gestione di alloggi sociali e di ogni altra attività residenziale temporanea diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi, inclusi progetti di co-housing, abitare collaborativo e residenzialità di comunità;

v) agricoltura sociale e progetti connessi alla valorizzazione delle aree rurali e montane, alla biodiversità, all'inclusione, alla formazione e alla produzione sostenibile, nei limiti previsti dalla normativa vigente;

w) beneficenza, sostegno e interventi di solidarietà, anche mediante l'erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale, secondo quanto consentito dalla normativa vigente;

x) acquisto, acquisizione a qualsiasi titolo, costruzione, recupero, restauro, ristrutturazione, manutenzione, efficientamento energetico, trasformazione, locazione, concessione, gestione e valorizzazione di beni immobili e complessi immobiliari destinati o funzionali allo svolgimento delle attività di interesse generale della Fondazione, inclusi immobili per finalità energetiche, sociali, sanitarie, socio-sanitarie, residenziali, formative, culturali, turistiche di interesse sociale e di sviluppo territoriale;

y) sviluppo di progetti di rigenerazione territoriale e di comunità, anche attraverso il recupero di immobili inutilizzati o sottoutilizzati e la creazione di presidi, servizi e infrastrutture a beneficio delle comunità locali, purché

riconducibili alle attività di interesse generale previste dalla legge;

z) promozione, progettazione e realizzazione di iniziative integrate che colleghino produzione e condivisione di energia rinnovabile, riduzione dei consumi, contrasto alla povertà energetica, welfare, salute, abitare, mobilità, inclusione e sviluppo locale, anche in collaborazione con amministrazioni pubbliche, enti del Terzo settore, soggetti privati, università ed enti di ricerca.

2. Resta inteso che le attività sanitarie, socio-sanitarie, socio-assistenziali, residenziali e/o comunque le attività soggette a titoli autorizzatori e/o abilitativi potranno essere svolte soltanto dopo l'ottenimento delle autorizzazioni, accreditamenti, iscrizioni e/o requisiti professionali, organizzativi, strutturali e tecnologici prescritti dalle disposizioni normative e/o regolamentari *pro tempore* vigenti.

3. Resta altresì inteso che lo svolgimento delle attività sopra indicate dovrà essere funzionale al raggiungimento degli scopi statutari di interesse generale perseguiti dalla Fondazione ovvero a sostenerne l'attività istituzionale.

Art. 5
Attività diverse

1. In via secondaria e strumentale la Fondazione può esercitare, secondo i criteri ed i limiti di cui all'art. 6 del D. Lgs. 117/2017, attività diverse rispetto a quella che costituisce il suo oggetto principale ma comunque funzionali al raggiungimento dei propri scopi statutari, tra le quali:

a) stimolo all'ideazione, allo sviluppo, alla sperimentazione e alla partecipazione a modelli di governance di generazione distribuita e nuove applicazioni tecnologiche per la diffusione dell'uso di energia da fonti rinnovabili;

b) individuazione di ogni possibile opportunità di finanziamento delle iniziative da attuare e ogni possibile inserimento delle attività sviluppate in reti di competenza regionali, nazionali ed europee;

c) supporto alle attività di ricerca nel settore delle fonti energetiche rinnovabili, anche in collaborazione con enti e istituzioni pubblici e privati;

d) promozione e collaborazione nell'ambito di attività di ricerca, anche in collaborazione con istituzioni scientifiche e accademiche, su tematiche coerenti con i propri scopi;

e) pianificazione territoriale per l'energia, anche a beneficio di altri enti territoriali, azioni per la promozione di politica energetica sui territori, messa in opera e assistenza di progetti pilota per la valorizzazione delle Fonti Energetiche Rinnovabili (F.E.R.);

f) promozione dell'attività della Fondazione, anche attraverso la gestione di eventi di pubblica diffusione dei risultati;

g) adesione a partnership nazionali e internazionali in altri organismi sia con enti privati che pubblici per lo sviluppo dell'oggetto dell'attività della Fondazione;

h) organizzazione di servizi accessori e complementari alla distribuzione elettrica;

i) prestazione di qualsiasi servizio comunque collegato all'attività di cui ai precedenti punti.

2. La Fondazione potrà svolgere qualunque altra attività connessa ed affine agli scopi sopra elencati nonché compiere atti e operazioni per il migliore conseguimento dello scopo statutario. Il Consiglio di Gestione individua, nel rispetto della normativa pro tempore vigente, le attività diverse esercitabili e ne verifica annualmente il carattere secondario e strumentale, assicurandone la corretta rappresentazione contabile e documentale.

3. Rientrano tra le attività diverse, ove non siano direttamente riconducibili a un'attività di interesse generale, le attività commerciali e patrimoniali accessorie e, in particolare, l'acquisto, la vendita, la permuta, la locazione, l'affitto, la concessione, la

gestione e la valorizzazione economica di beni mobili e immobili, nonché l'erogazione di servizi a terzi, purché strettamente finalizzate a sostenere economicamente e operativamente le attività istituzionali della Fondazione e dunque al fine esclusivo del conseguimento degli scopi statutari di interesse generale della Fondazione e delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale da essa perseguite.
4. La Fondazione può percepire incentivi, ivi comprese le detassazioni fiscali ai sensi dell'art. 119, DL 34/2020 e dell'art. 16-bis, DPR 917/86 e può svolgere qualsiasi attività funzionale al raggiungimento dei propri scopi, ivi compresa la vendita di energia e l'acquisizione di diritti reali e obbligatori su unità immobiliari e di finanziamenti con concessione di tutte le necessarie garanzie.
5. La Fondazione è autonoma e ha una partecipazione aperta e volontaria a condizione che le imprese siano PMI e che la partecipazione alla comunità di energia rinnovabile non costituisca l'attività commerciale e/o industriale principale.
6. Avuto riguardo alle finalità della Fondazione, e in particolare alla possibilità di impiego anche di fondi e di risorse pubbliche provenienti dai soci e/o da istituzioni pubbliche, ogni forma di trasferimento di beni, servizi, tecnologie e/o utilità ai partecipanti dovrà essere effettuata nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale *pro tempore* vigente.

Art. 6
Vigilanza

1. Le Autorità competenti vigilano sull'attività della Fondazione ai sensi del Codice civile e della legislazione speciale in materia.

PARTE II
FINANZE E PATRIMONIO

Art. 7
Patrimonio.

1. Il Patrimonio della Fondazione è costituito:
a) dal Fondo di dotazione, formato dai conferimenti in proprietà, uso o possesso a qualsiasi titolo di denaro, di titoli, di beni mobili ed immobili, materiali ed immateriali, complessi aziendali, diritti reali o altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi, effettuati all'atto della costituzione ovvero successivamente dai Fondatori Promotori o dai Partecipanti.
b) da tutti i beni, mobili e immobili che pervengono o perverranno a qualsiasi titolo alla Fondazione;
c) dalle elargizioni fatte da Enti o da privati con espressa destinazione ad incremento del patrimonio;
d) dagli avanzi della gestione, che, con delibera del Consiglio di Gestione possono essere destinate ad incrementare il patrimonio;
e) da contributi espressamente attribuiti al Fondo di dotazione dalla Unione Europea, da altre Organizzazioni Internazionali o Stati esteri, dallo Stato italiano, da Enti territoriali o da altri Enti Pubblici.
2. Il patrimonio iniziale della Fondazione è costituito dalle risorse apportate in sede di costituzione della Fondazione stessa, il cui complessivo valore è di Euro 30.000,00 (trentamila virgola zero zero).
3. La Fondazione può costituire, acquistare, ricevere, detenere, trasformare, concedere in uso, locare, amministrare e dismettere beni immobili e diritti immobiliari. Tali operazioni sono deliberate nel rispetto delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale dell'Ente e nell'ottica del perseguimento dei propri scopi statutari di interesse

generale.

Art. 8
Fondo di gestione

1. Per il proprio funzionamento e per la realizzazione delle finalità statutarie, la Fondazione si avvale del Fondo di gestione, costituito da:

a) conferimenti in denaro ed in beni mobili ed immobili, materiali ed immateriali, complessi aziendali, diritti reali o altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi, effettuati dal Fondatore Promotore o da altri Partecipanti ed espressamente assegnati al fondo di gestione, ivi comprese le *entry fee*, le *exit fee*, i contributi di mantenimento corrisposti, ove non destinati dal Consiglio di Gestione ad incremento del patrimonio della Fondazione;

b) rendite e proventi derivanti dal proprio patrimonio e dalle attività della Fondazione medesima;

c) eventuali contributi attribuiti dalla Unione Europea, da Organizzazioni Internazionali, Stati esteri, dallo Stato italiano, da Enti Territoriali, o da altri Enti Pubblici, che non siano espressamente attribuiti al Patrimonio;

d) eventuali donazioni o disposizioni testamentarie (che non siano espressamente destinate al Patrimonio), anche, eventualmente, destinate a specifiche finalità o progetti;

e) contributi in qualsiasi forma concessi anche, eventualmente, destinati a specifiche finalità o progetti;

f) eventuali elargizioni fatte da Enti o da privati, anche sotto forma di beni strumentali, non espressamente destinate ad incremento del Patrimonio, anche, eventualmente, destinate a specifiche finalità o progetti;

g) ricavi delle attività istituzionali, accessorie, strumentali e connesse nonché ogni altra entrata conseguita dalla Fondazione e non destinata ad incremento del suo Patrimonio. Le rendite e le risorse della Fondazione, ivi inclusi gli avanzi di gestione non destinati ad incremento del fondo di dotazione, saranno impiegate per il funzionamento dell'Ente e per la realizzazione dei suoi scopi, sempre salvo lo specifico impiego dei fondi specificamente destinati.

3. Qualsiasi apporto o versamento, comunque denominati, che sia effettuato dal Fondatore o dal Partecipante alla Fondazione, non è ripetibile dal Fondatore / Partecipante stesso (o dai suoi aventi causa a qualsiasi titolo) in alcun caso e, in particolare, nemmeno in caso di scioglimento della Fondazione né in caso di morte, di estinzione, di recesso o di esclusione del Fondatore / Partecipante dalla Fondazione.

4. Qualsiasi apporto o versamento, comunque denominati, che sia effettuato dal Fondatore, dal Partecipante o da qualsiasi soggetto terzo a favore della Fondazione, non attribuisce alcun diritto di partecipazione all'organizzazione o all'attività della Fondazione diverso dai diritti di partecipazione alla Fondazione attribuiti dallo Statuto e dalla Normativa applicabile; né, in particolare, attribuisce alcuna quota di partecipazione alla Fondazione o al suo patrimonio né alcuna quota di partecipazione alla Fondazione che sia considerabile come di titolarità del Partecipante o del soggetto che abbia effettuato l'apporto o il versamento o che da costoro sia trasmissibile a terzi, né per successione a titolo particolare né per successione a titolo universale, né per atto tra vivi né a causa di morte.

5. La Fondazione può svolgere attività di raccolta fondi al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva. L'attività di raccolta fondi può essere svolta anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con

i sostenitori ed il pubblico, in conformità a quanto prescritto dalla legge.

Art. 9

Esercizio finanziario e libri obbligatori

1. L'esercizio finanziario ha inizio il primo gennaio e termina il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.
2. Entro il mese di dicembre dell'anno precedente l'esercizio di riferimento, il Consiglio di Gestione deve predisporre il bilancio economico di previsione, mentre il bilancio consuntivo dell'esercizio decorso deve essere predisposto ed approvato dal Consiglio di Gestione entro il 30 (trenta) aprile successivo. Il termine può essere prorogato in circostanze particolari che gli amministratori devono segnalare nella nota integrativa.
3. Nella redazione del Bilancio, costituito da Stato patrimoniale, Conto economico e Nota integrativa, in ossequio alle regole espresse dalle norme e dai principi contabili tempo per tempo vigenti, si dovrà rispettare, nei limiti della compatibilità, le disposizioni previste dal Codice civile per le società di capitali nonché le disposizioni del D. Lgs. 117/2017.
4. Dovranno, in particolare, essere evidenziate autonomamente e separatamente le risultanze economiche dell'utilizzo dei fondi eventualmente gestiti in amministrazione separata.
5. Gli organi della Fondazione, nell'ambito delle rispettive competenze e nei limiti dei relativi poteri, possono contrarre impegni ed assumere obbligazioni solo nei limiti degli stanziamenti del bilancio approvato.
6. Gli eventuali avanzi nelle gestioni annuali dovranno essere impiegati per il ripiano di eventuali perdite di gestioni precedenti prioritariamente rispetto a qualsiasi altro utilizzo e, quindi, per il potenziamento delle attività della Fondazione o per l'acquisto di beni strumentali per l'incremento o il miglioramento della sua attività, o ad eventuale incremento del patrimonio.
7. È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili o di avanzi di gestione, nonché di fondi e riserve comunque denominate durante la vita della Fondazione a Fondatori, Partecipanti, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi della Fondazione medesima, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto di partecipazione, se la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.
8. La Fondazione tiene le scritture ed i libri prescritti dalla legge e, in particolare, dal D. Lgs. 117/2017.
9. La Fondazione assicura, ove necessario o opportuno ai fini normativi, fiscali, gestionali o di trasparenza, una distinta rilevazione contabile e gestionale delle attività riconducibili alla Comunità Energetica Rinnovabile, delle singole configurazioni di autoconsumo diffuso, delle attività sanitarie e socio-sanitarie, delle attività immobiliari e delle eventuali attività diverse di cui all'art. 6 del D. Lgs. 117/2017.

PARTE III
MEMBRI DELLA FONDAZIONE –ACQUISTO E PERDITA DELLA QUALIFICA

Art. 10

Fondatore Promotore

1. E' Fondatore Promotore la società "OLLA HOLDING S.R.L.", con sede legale in Pistoia in via Abbi Pazienza n. 18, capitale sociale Euro 298.500,00 (duecentonovantottomilacinquecento), i.v., iscritta presso il Competente Registro Imprese -

codice fiscale n. 02043680475 ed al R.E.A. PT-608498.

Art. 11

Partecipanti

1. Possono richiedere ed ottenere la qualifica di Partecipanti, le persone fisiche, le PMI, anche partecipate da enti territoriali, le associazioni, le aziende territoriali per l'edilizia residenziale, le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, le aziende pubbliche di servizi alla persona, i consorzi di bonifica, gli enti e organismi di ricerca e formazione, gli enti religiosi, gli enti del Terzo settore e le associazioni di protezione ambientale nonché le amministrazioni locali individuate nell'elenco delle amministrazioni pubbliche predisposto dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196).

2. La partecipazione alle comunità energetiche rinnovabili è aperta e volontaria, fermo restando che l'esercizio dei poteri di controllo fa capo ai soggetti di cui al punto 1 che sono situati nel territorio in cui sono ubicati gli impianti per la condivisione di cui al comma 2, lettera a, dell'art. 31, D.lgs. 199/2021. A tal fine si richiamano le definizioni di cui al paragrafo 1.2.2.3 delle *Regole operative per l'accesso al servizio per l'autoconsumo diffuso e al contributo PNRR* del GSE in base alle quali "*per poteri di controllo si intendono quei poteri che, in base alle varie configurazioni assunte dalle Comunità energetiche rinnovabili, sono attribuiti ai soggetti che sono situati nel territorio in cui sono ubicati gli impianti per la condivisione e che dovranno indirizzare la Comunità Energetica al fine di garantire il conseguimento dello scopo statutario e il rispetto del quadro normativo e regolatorio di riferimento*" e che stabiliscono che "*i soci/membri che partecipano alle configurazioni e/o sono titolari di punti di connessione o impianti/UP ubicati nell'area afferente a una delle cabine primarie in cui opera la CER si intendono situati nel territorio in cui sono ubicati gli impianti per la condivisione e pertanto rientrano tra i soci/membri che possono esercitare poteri di controllo.*

3. I Partecipanti possono contribuire alla vita della medesima e alla realizzazione dei suoi scopi mediante volontari contributi in denaro, annuali o pluriennali o con l'attribuzione di diritti reali, beni materiali o immateriali, ovvero con un'attività, anche professionale.

4. La qualità di Partecipante è a tempo indeterminato e cessa solo per recesso, esclusione, morte o estinzione del Partecipante (o altre cause di cessazione previste dalla normativa applicabile vigente in materia).

5. L'assunzione della qualità di Partecipante consegue all'accoglimento della domanda di ammissione, come disciplinata nel Regolamento della Fondazione, proposta dal soggetto che, presentandola, dichiari di condividere le finalità che la Fondazione si propone e di impegnarsi - in caso di ammissione - ad osservare lo Statuto ed il Regolamento della Fondazione, nonché la normativa applicabile vigente in materia.

6. L'assunzione della qualità di Partecipante può essere condizionata al versamento alla Fondazione di un *entry fee* determinata dal Consiglio di Gestione.

Art. 12

Prerogative ed obblighi contributivi dei Partecipanti alla Fondazione

1. La qualifica di Partecipante alla Fondazione, indipendentemente dalla quantità e dal tipo di apporto, dà diritto ad esserne parte attiva, nel generale obiettivo della Fondazione di possedere una base partecipativa più larga possibile.

2. Inoltre, i Partecipanti:

a) mantengono i diritti di consumatore, compreso quello di scegliere il proprio rivenditore di energia;

b) individuano univocamente nella Fondazione il soggetto delegato responsabile dell'immissione in rete e della valorizzazione economica dell'energia elettrica degli impianti di produzione le cui immissioni rilevano ai fini della quantificazione

dell'energia elettrica condivisa. I medesimi Partecipanti delegano inoltre la Fondazione quale soggetto responsabile del riparto dell'energia elettrica condivisa e del relativo valore economico secondo i dati del distributore locale e possono, inoltre, demandare la gestione delle partite di pagamento e di incasso verso le società di vendita, come stabilito dallo specifico regolamento.

3. Al fine di favorire il raggiungimento degli obiettivi della CER e di garantirne la continuità operativa, ciascun Partecipante si impegna a corrispondere la *entry fee,* la *exit fee* in caso di recesso (se *producer* o *prosumer*) e il contributo di mantenimento nelle misure previste dal Regolamento o deliberate dal Consiglio di Gestione.

Art. 13

Recesso

1. È ammessa per i Partecipanti la facoltà di recesso in ogni momento da comunicarsi al Presidente della Fondazione mediante PEC o altro mezzo avente valore equipollente.

2. Il recesso produce effetto dal momento in cui è esercitato, fermo restando il dovere di adempimento delle obbligazioni assunte ai sensi dello Statuto e degli eventuali regolamenti, quale quello, a titolo esemplificativo e non esaustivo, di corrispondere la *exit fee* nella misura determinata dal Regolamento o dal Consiglio di Gestione in conformità alle Regole Operative del GSE che prevedono, in caso di recesso anticipato, la possibilità di stabilire eventuali corrispettivi, equi e proporzionati, concordati per la compartecipazione agli investimenti sostenuti.

Art. 14

Esclusione

1. L'Assemblea dei Partecipanti, su proposta del Consiglio di Gestione, decide l'eventuale esclusione dei Partecipanti.

2. L'esclusione del Partecipante può essere deliberata solo per grave o reiterato inadempimento degli obblighi e doveri derivanti dal presente Statuto, tra cui, in via esemplificativa e non tassativa si indicano:

a) inadempimento dell'obbligo di effettuare le contribuzioni e i conferimenti previsti dal presente Statuto;

b) condotta incompatibile con il dovere di collaborazione con le altre componenti della Fondazione;

c) comportamento contrario al dovere di eseguire le eventuali prestazioni non patrimoniali.

d) non aderenza ai valori etici e ambientali e alle finalità perseguite dalla Fondazione.

3. Nel caso di enti e/o persone giuridiche, l'esclusione può aver luogo anche a seguito di:

a) trasformazione, fusione e scissione;

b) trasferimento, a qualsiasi titolo, del pacchetto di controllo o sua variazione;

c) apertura di procedure di liquidazione.

d) perdita dei requisiti di partecipazione, tra cui la perdita della natura di piccola o media impresa e la modifica dell'attività commerciale e industriale principale in senso incompatibile con il presente Statuto e con le disposizioni di legge.

4. I medesimi sono esclusi di diritto in caso di:

a) estinzione, a qualsiasi titolo dovuta;

b) fallimento e/o apertura delle procedure concorsuali anche stragiudiziali.

5. La deliberazione di esclusione, recante la motivazione in base alla quale la decisione è stata adottata, deve essere comunicata al Partecipante escluso mediante PEC o altro mezzo avente valore equipollente e sospende, dal momento della sua comunicazione al Partecipante escluso, i diritti di Partecipazione del Partecipante medesimo

all'organizzazione e all'attività della Fondazione con effetto dal momento in cui essa è comunicata al Partecipante escluso.

Art. 15

Diritti e obblighi degli esclusi e receduti

1. L'esclusione e il recesso non conferiscono alcun diritto alla restituzione delle quote o contributi versati.
2. Gli esclusi e i receduti non possono avanzare alcun diritto o pretesa rispetto al patrimonio della Fondazione ed avranno l'obbligo di corrispondere alla Fondazione la *exit fee* nella misura previste dal Regolamento.
3. L'esclusione e il recesso non estinguono gli obblighi originatisi in capo al Partecipante anteriormente al momento di efficacia dell'esclusione o del recesso.

PARTE IV
ORDINAMENTO

Art. 16

Referente

1. Le funzioni e i compiti stabiliti dalla normativa in materia per il soggetto Referente verranno espletate in via prioritaria dalla CER LUMIA ETS nella persona del Presidente individuato dal Fondatore Promotore.
2. Il Consiglio di Gestione, laddove sussistano motivate esigenze di carattere tecnico e/o organizzativo, avrà facoltà di individuare altro soggetto quale Referente, selezionandolo tra i produttori e/o clienti finali, membri della CER, ovvero tra i produttori "terzi" di un impianto la cui energia elettrica prodotta rilevi nella configurazione, che risulti essere una ESCO certificata UNI 11352, dando adeguata esplicitazione delle ragioni di tale scelta.
3. Nel caso di cui al punto 2 che precede, il Presidente della Fondazione conferisce al Referente apposito mandato senza rappresentanza di durata annuale, tacitamente rinnovabile e revocabile in qualsiasi momento, nel quale saranno, tra l'altro, regolamentati i rapporti tra Fondazione e Referente nonché individuate le attività di competenza specifica del Referente.

Art. 17

Organi della Fondazione

1. Sono organi della Fondazione:
a) il Presidente della Fondazione;
b) il Consiglio di Gestione
d) il Comitato Scientifico per la transizione energetica (eventualmente nominato);
e) l'Assemblea dei Partecipanti;
f) l'Organo di Controllo
g) l'Organo di Revisione (eventualmente nominato).
2. Le riunioni degli Organi della Fondazione possono tenersi anche fuori della sede della medesima, purchè in Italia.

Art. 18

Il Presidente della Fondazione

1. Il Presidente della Fondazione è nominato, per la prima volta in atto costitutivo dal Fondatore Promotore e rimane in carica per cinque anni.
2. Ad ogni scadenza del termine di cinque anni il Presidente è nominato dal Fondatore Promotore e dura in carica 5 (cinque) anni.

Nell'ipotesi in cui la nomina del Presidente da parte del Fondatore Promotore si rendesse impossibile, ad essa vi provvederà il Consiglio di Gestione.

3. Il Presidente rappresenta legalmente la Fondazione di fronte ai terzi ed in giudizio.
4. Il Presidente esercita esclusivamente poteri di indirizzo, promuove le relazioni con Enti, Istituzioni, soggetti anche imprenditoriali pubblici o privati ed ogni altro organismo anche estero o sovranazionale, al fine di instaurare rapporti di collaborazione a sostegno delle singole iniziative della Fondazione stessa, nonché esercita i poteri che gli derivano dalla qualità di Presidente e componente degli Organi della Fondazione come indicati nel presente Statuto.
5. Più in particolare il Presidente:
a) convoca e presiede il Consiglio di Gestione;
b) convoca e presiede l'Assemblea dei Partecipanti.
6. Dopo la scadenza del mandato il Presidente resta in carica fino alla nomina del successore.
7. Il Presidente può essere riconfermato. Può essere revocato dal soggetto che lo ha nominato solo per giusta causa.

Art. 19

II Consiglio di Gestione: Composizione – Poteri - Funzionamento

1. Il Consiglio di Gestione è composto da 3 membri, vale a dire il Presidente della Fondazione, che assume la funzione anche di Presidente del Consiglio di Gestione, al quale viene attribuito il compito di dare esecuzione alle decisioni del predetto organo, ed altri due membri così nominati rispettivamente dal Fondatore Promotore e dall'Assemblea dei Partecipanti. L'Assemblea dei Partecipanti, anche su proposta dello stesso Consiglio di Gestione, può deliberare che il Consiglio di Gestione, a partire dal primo rinnovo successivo alla stessa delibera assembleare, sia composto da 5 o 7 membri; in tal caso, fermo restando che un membro è il Presidente della Fondazione, il Fondatore Promotore nominerà 2 membri (o 3 in caso di Consiglio composto da 7 membri) e l'Assemblea dei Partecipanti i restanti 2 (o 3) membri.
Nell'ipotesi in cui la nomina del membro di competenza dei Fondatori Promotori si rendesse impossibile, ad essa vi provvederà l'Assemblea dei Partecipanti.
Allo stesso modo, fino a quando non verrà ad esistenza e/o sarà costituita l'Assemblea dei partecipanti, le nomine di competenza del predetto organo verranno effettuate dal Fondatore Promotore.
2. Il Presidente del Consiglio di Gestione, almeno 120 (centoventi) giorni prima della data di scadenza del mandato, provvede a richiedere a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento oppure posta elettronica certificata ai soggetti e/o organi competenti le nomine di loro spettanza.
Questi devono provvedere, entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione, a nominare i membri di loro spettanza.
3. Tutti i componenti del Consiglio di Gestione rimangono in carica cinque anni decorrenti dalla data di nomina, salva la possibilità di revoca per gravi e comprovati motivi da parte del soggetto che li ha nominati, o di dimissioni.
4. Essi restano in carica fino alla nomina dei successori.
5. Il Consiglio di Gestione nomina, se lo ritiene opportuno, un Vice Presidente al suo interno.
6. Il Consiglio di Gestione ha tutti i poteri per l'Amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione, salvo quelli che non siano espressamente riservati dal presente Statuto ad altri organi.
In particolare:
a) stabilisce gli indirizzi generali della Fondazione ed i relativi programmi, nell'ambito degli scopi e delle attività di cui agli artt. da 3 a 5;
b) stabilisce le direttive concernenti gli investimenti del patrimonio della Fondazione;

c) delibera nelle materie indicate agli artt. 3 ,4 e 5, con il parere del Comitato Scientifico ove nominato;
d) delibera sull'assunzione di partecipazioni, anche temporanee, in conformità con gli specifici regolamenti;
e) delibera in merito al regolamento per la ripartizione e destinazione dei benefici economici derivanti dalla immissione in rete e dalla valorizzazione dell'energia elettrica condivisa e dalle altre attività svolte dalla Fondazione nel rispetto della normativa sulle Comunità Energetiche Rinnovabili;
f) delibera affidamenti e risoluzioni contrattuali nei confronti del Fondatore Promotore e dei Partecipanti;
g) ammette alla Fondazione i Partecipanti ai sensi dell'articolo 11 dello Statuto;
h) propone l'eventuale esclusione di Partecipanti, da sottoporre alla decisione della relativa Assemblea;
i) approva gli eventuali regolamenti interni della Fondazione;
l) individua gli eventuali Referenti della singola autoconfigurazione di consumo e/o CACER nel rispetto dei criteri individuati nel Regolamento;
m) approva il bilancio di previsione e quello consuntivo;
n) delibera in ordine all'accettazione di eredità, legati e donazioni;
o) nomina, fra i propri membri, il Vicepresidente;
p) propone la nomina dei componenti dell'Organo di Controllo e dell'Organo di Revisione ove esistenti;
q) delibera eventuali proposte di modifiche statutarie da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei Partecipanti;
r) può proporre l'esclusione dei membri del Consiglio di Gestione nei casi previsti dall'art. 20;
s) delibera in merito allo scioglimento della Fondazione, alla nomina dei Liquidatori, alle modalità di svolgimento della stessa e alla devoluzione del patrimonio, nel rispetto della legge e del presente Statuto.
t) svolge tutti gli altri compiti allo stesso attribuiti dal presente Statuto.
9. Il Consiglio di Gestione è convocato dal Presidente di propria iniziativa o su richiesta degli altri consiglieri, senza obblighi di forma, purché con mezzi idonei, di cui si abbia prova di avvenuta ricezione da parte del destinatario, inoltrati almeno 5 (cinque) giorni prima di quello fissato per l'adunanza; in caso di necessita od urgenza, la comunicazione può avvenire 1 (un) giorno prima della data fissata.
10. L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno della seduta, il luogo e l'ora.
11. Esso può contestualmente indicare anche il giorno e l'ora della seconda convocazione.
12. Il Consiglio di Gestione, anche in mancanza di regolare convocazione, è validamente costituito in forma totalitaria, quando siano presenti tutti i componenti e l'Organo di Revisione, ove nominato, e nessuno si opponga alla trattazione degli argomenti.
13. Le adunanze del Consiglio di Gestione possono essere tenute anche in audio/video-conferenza a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e che sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati.
14. Verificandosi tali presupposti, il Consiglio di Gestione si considera tenuto nel luogo in cui si trovano il Presidente e il Segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale nel relativo libro.
15. Alle adunanze del Consiglio di Gestione partecipano, senza diritto di voto,

l'Organo di Revisione e l'Organo di Controllo ove nominati.
16. Il Consiglio nomina al proprio interno un Segretario della riunione.
17. Le riunioni del Consiglio di Gestione sono valide con la presenza dei due terzi dei componenti. Salvo quanto sotto indicato, le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità, eventualmente determinatasi anche per astensione, prevale il voto del Presidente.
18. Per le decisioni di cui all'articolo 19, punto 6, lettera n) è comunque e sempre necessario il voto della maggioranza dei componenti; per quelle di cui alle lettere d), e) ed f) è comunque e sempre necessario il voto favorevole di tutti i componenti.
19. Le deliberazioni risultano da apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario della riunione, steso su apposito libro da tenersi con le modalità previste per l'omologo libro delle società per azioni.
20. Le votazioni riguardanti persone vengono assunte a scrutinio segreto su richiesta anche di un solo consigliere.
21. La partecipazione al Consiglio di Gestione è gratuita. Ai consiglieri potranno esclusivamente essere rimborsate le spese effettivamente sostenute per fini istituzionali.
22. I componenti del Consiglio di Gestione possono essere riconfermati.

Art. 20

Consiglio di Gestione - Ineleggibilità - Decadenza ed Esclusione

1. L'individuazione dei componenti del Consiglio di Gestione deve essere effettuata sulla base di requisiti di onorabilità, indipendenza, autorevolezza, possesso di titoli professionali, scientifici e culturali adeguati.
2. Non possono comunque far parte del Consiglio di Gestione coloro che:
a) si trovino in una delle condizioni previste dall'art. 2382 del Codice Civile e del l'art. 3 del D.lgs. 39/2013;
b) siano dipendenti in servizio della Fondazione o abbiano con essa un rapporto di collaborazione remunerato;
c) ricoprano il ruolo di Parlamentare Europeo, Parlamentare Nazionale, di membro del Governo o della Corte Costituzionale;
d) siano membri di altri Organi costituzionali o di rilevanza costituzionale o di Organi della Unione Europea e della Magistratura ordinaria e speciale;
e) ricoprono la carica di componente della giunta o del consiglio della provincia, del comune o della forma associativa tra comuni che ha conferito l'incarico;
f) ricoprono la carica di componente della giunta o del consiglio della provincia, del comune con popolazione superiore ai 15.000 (quindicimila) abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione, ricompresi nella stessa regione dell'amministrazione locale che ha conferito l'incarico;
g) ricoprono la carica di componente di organi di indirizzo negli enti di diritto privato in controllo pubblico da parte della regione, nonché di province, comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di forme associative tra comuni aventi la medesima popolazione abitanti della stessa regione.
3. Inoltre, a coloro che, nei due anni precedenti, abbiano svolto incarichi e ricoperto cariche in altri organi della Fondazione diversi dal Consiglio di Gestione, ovvero abbiano svolto in proprio attività professionali, se queste sono regolate, finanziate o comunque retribuite dalla medesima Fondazione che conferisce l'incarico, non possono essere conferiti incarichi nel Consiglio di Gestione.
4. I componenti del Consiglio di Gestione decadono:
a) per la perdita dei requisiti previsti dalla legge o dallo Statuto per la loro nomina;
b) per la sopravvenienza di una delle cause ostative alla nomina previste dalla legge o dallo Statuto;

c) nel caso in cui non partecipino senza giustificazione a tre sedute consecutive del Consiglio.
5. La decadenza è rilevata dal Consiglio medesimo.
6. Sono cause di esclusione dal Consiglio di Gestione:
a) il mancato rispetto delle norme statutarie e dei Regolamenti emanati;
b) l'aver compiuto atti che arrechino danno al patrimonio o all'immagine della Fondazione;
c) essere in situazione di potenziale conflitto di interesse.
7. L'esclusione viene deliberata dall'Assemblea dei Partecipanti anche su proposta di uno o più membri del Consiglio di Gestione e/o del Presidente della Fondazione.

Art. 21

L'Assemblea dei Partecipanti

1. Il Fondatore Promotore e i Partecipanti, come definiti agli artt. 10 e 11, costituiscono l'Assemblea dei Partecipanti.
2. L'Assemblea dei Partecipanti svolge le seguenti funzioni necessarie:
a) esprime parere consultivo, quando richiesto dal Consiglio di Gestione, sulle linee generali delle attività della Fondazione, sugli obiettivi, sui programmi e sugli altri argomenti volta a volta sottoposti alla sua deliberazione;
b) procede alle nomine di propria competenza dei membri degli Organi della Fondazione;
c) decide l'eventuale esclusione dei Partecipanti anche su proposta del Consiglio di Gestione;
d) delibera l'esclusione dei componenti del Consiglio di Gestione, anche su proposta su proposta di uno o più membri del predetto Consiglio, nonché la revoca del Presidente per giusta causa;
e) approva le modifiche statutarie proposte dal Consiglio di Gestione.
3. Essa si riunisce almeno una volta all'anno, su convocazione del Presidente della Fondazione, che la presiede, mediante avviso contenente l'ordine del giorno della seduta, il luogo, il giorno e l'ora (anche per l'eventuale seconda convocazione), da inviarsi senza obblighi di forma purché con mezzi idonei, anche mediante pubblicazione sul sito *internet* istituzionale della CER LUMIA ETS almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'adunanza.
4. Si può riunire anche con mezzi di comunicazione a distanza, quali audio/video-conferenza, purché tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati.
5. L'Assemblea per tutte le deliberazioni di sua competenza delibera utilizzando il metodo del voto ponderato sulla base dei punti/voto in disponibilità dell'Assemblea stessa.
6. I punti/voto a disposizione dell'Assemblea sono mille. L'attribuzione dei punti/voto avviene in proporzione alla contribuzione complessiva operata dal Fondatore Promotore e dai Partecipanti al fondo di dotazione o al fondo di gestione, anche mediante "fondi speciali".
7. Nella determinazione di tale proporzione, si farà riferimento alla contribuzione ed agli impegni totali erogati, a qualsiasi titolo e per qualsiasi finalità.
8. L'Assemblea si riunisce validamente in prima convocazione con la presenza del cinquanta per cento dei punti/voto assegnati.
9. In seconda convocazione, per la valida costituzione dell'Assemblea non è richiesto alcun *quorum* minimo.
10. L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei punti/voto presenti, sia in prima

che in seconda convocazione qualora la deliberazione abbia ad oggetto le modifiche statutarie di cui al punto 2, lett. e), che precede.
11. Ogni membro dell'Assemblea può farsi rappresentare da altro membro della medesima Assemblea mediante delega scritta. Nessun membro dell'Assemblea può farsi portatore di un numero di deleghe superiore a tre.

Art. 22

II Comitato Scientifico.

1. Il Comitato Scientifico, qualora costituito, è composto da 3 membri, compreso il Presidente di tale organo, scelti tra personalità di rilievo del mondo accademico, professionale e imprenditoriale, nazionale ed internazionale.
2. Il Presidente è nominato dal Fondatore Promotore.
3. Gli altri membri sono nominati uno dal Consiglio di Gestione ed uno dall'Assemblea dei Partecipanti.
4. Il Presidente della Fondazione almeno 120 (centoventi) giorni prima della data di scadenza del mandato provvede a richiedere a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento oppure a mezzo posta elettronica certificata ai soggetti e organi competenti le nomine di loro spettanza.
5. Questi devono provvedere, entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione, a designare i nominativi di loro spettanza.
6. Tutti i componenti del Comitato Scientifico rimangono in carica cinque anni decorrenti dalla data di nomina, salva la possibilità di revoca per gravi e comprovati moti vi da parte del soggetto che li ha nominati, o di dimissioni.
7. Essi restano in carica fino alla nomina dei successori.
8. Il Comitato Scientifico:
a) svolge funzioni propositive per la definizione delle linee generali della Fondazione ed i relativi programmi nella prospettiva necessaria della transizione energetica;
b) esprime parere consultivo sulle materie di cui agli artt. da 3 a 5.
9. Si riunisce in tutti i casi il Presidente lo ritenga opportuno o almeno la metà dei suoi membri ne faccia richiesta contenente l'ordine del giorno, il luogo e l'ora della riunione inviata ai membri dello stesso Comitato almeno cinque giorni prima della adunanza con mezzi idonei, di cui si abbia prova di avvenuta ricezione da parte del destinatario.
10. Anche in mancanza di convocazione, il Comitato Scientifico è validamente costituito in forma totalitaria con la partecipazione di tutti i componenti, e nessuno si opponga alla trattazione degli argomenti discussi. Il Comitato Scientifico si reputa validamente costituito allorquando sia presente la maggioranza dei suoi componenti e delibera in ogni caso a maggioranza assoluta dei presenti.
11. Le adunanze possono essere tenute anche in video o audio conferenza, nel rispetto delle regole di cui ai precedenti articoli 19 e 21.
12. La partecipazione al Comitato Scientifico è gratuita. Ai componenti del Comitato spetta esclusivamente il rimborso delle spese effettivamente sostenute per fini istituzionali.

Art. 23

L'Organo di Controllo

L'Organo di Controllo può essere monocratico o collegiale: in questo caso si compone di tre componenti effettivi e due supplenti. In caso di organo monocratico, deve essere nominato anche un supplente. La nomina dei componenti dell'Organo di Controllo è deliberata dal Consiglio di Gestione
2. Ai componenti dell'Organo di Controllo si applica l'art. 2399 c.c.. Essi devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397, comma secondo, c.c.. Nel caso di Organo di Controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da

almeno uno dei componenti.
3. L'organo dura in carica quattro anni e i componenti possono essere rinnovati. Con le stesse modalità vengono nominati i supplenti o il supplente.
5. L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può inoltre esercitare, al superamento dei limiti di cui all'art. 31, comma primo, del D. Lgs. 117/2017, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di Controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.
L'Organo di Controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed attesta che il bilancio sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'art. 14 del D. Lgs. 117/2017. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di Controllo.
6. I componenti dell'Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni della Fondazione o su determinati affari.
7. L'Organo di Controllo è convocato dal Presidente ogni volta che lo ritenga opportuno oppure ne sia fatta richiesta da uno dei componenti, senza obblighi di forma, purché con mezzi idonei, di cui si abbia prova di avvenuta ricezione da parte del destinatario, inoltrati almeno 5 (cinque) giorni prima di quello fissato per l'adunanza; in caso di necessità od urgenza, la comunicazione può avvenire 1 (un) giorno prima della data fissata.
8. L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno della seduta, il luogo, il giorno e l'ora.
9. Esso può contestualmente indicare anche il giorno e l'ora della seconda convocazione.
10. L'Organo di Controllo, anche in mancanza di regolare convocazione, è validamente costituito in forma totalitaria, quando siano presenti tutti i suoi componenti e nessuno si opponga alla trattazione degli argomenti.
11. Le adunanze dell'Organo di Controllo possono essere tenute anche in audio/video-conferenza a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e che sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati.
12. Verificandosi tali presupposti, l'Organo di Controllo si considera tenuto nel luogo in cui si trovano il Presidente e il Segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale nel relativo libro.

Art. 24
L'Organo di Revisione

1. . Nei casi previsti dall'articolo 31 del Codice del Terzo Settore, ovvero qualora sia ritenuto opportuno, è nominato L'Organo di Revisione.
2. L'Organo di revisione può essere monocratico o collegiale: in questo caso si compone di tre componenti effettivi e due supplenti. La nomina dei componenti dell'Organo di revisione è deliberata dal Consiglio di Gestione.
3. Il Consiglio di Gestione, valutata la forma dell'Organo, ne nomina i componenti tra gli iscritti all'Albo dei Revisori dei conti.
4. L'organo dura in carica quattro anni e i componenti possono essere rinnovati. Con le stesse modalità vengono nominati i supplenti o il supplente.
5. I componenti dell'Organo di revisore possono essere revocati soltanto per giusta

causa, con contestuale nomina del sostituto nella carica.
6. L'Organo di revisione esercita la funzione di revisione legale nei casi previsti dall'art. 31, comma 1, del D. Lgs. 117/2017, salvo che detta funzione venga affidata all'Organo di Controllo.
7. L'Organo di revisione partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio di Gestione e dell'Assemblea dei partecipanti, se costituita.

PARTE V
SCIOGLIMENTO - ESTINZIONE E DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

Art. 25
Scioglimento - Estinzione - Liquidazione

1. In tutti i casi di scioglimento o di estinzione della Fondazione, da qualsiasi causa di pendente, il Consiglio di Gestione nominerà uno o più Liquidatori, chiamati a gestire la fase della liquidazione medesima.

Art. 26
Devoluzione del patrimonio

1. I beni affidati in concessione d'uso, alla Fondazione, all'atto dello scioglimento della stessa, tornano nella disponibilità dei soggetti concedenti. Eventuali diritti di usufrutto o altro diritto reale di godimento si estinguono.
2. Ad esito della liquidazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45 T.U. Terzo Settore, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore con preferenza per associazioni e/o enti no profit, aventi preferibilmente sede nello stesso Comune in cui ha sede la Fondazione, individuati con delibera del Consiglio di Gestione al momento della nomina del Liquidatore ovvero, in mancanza di indicazioni da parte del Consiglio di Gestione, direttamente da quest'ultimo, affinché siano impiegati per finalità di interesse pubblico.

PARTE VI
DISPOSIZIONI FINALI

Art. 27
Rinvio

1. Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni del Codice civile, del D. Lgs. 117/2017 e le norme di legge vigenti in materia.